



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 11/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 432

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4772 del 17/05/2018

**OGGETTO: OGGETTO REGOLAMENTO REGIONALE N 3 DEL 04 08 2008 E SMI
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS. PIANO ATTUATIVO PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE DA
CONCEDERE IN LOCAZIONE O IN GODIMENTO AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO IMPEGNATI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA
REALIZZARE NEL COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO CZ. ACCORDO DI PROGRAMMA
ART 34 DLGS N 267 2000 ED ART 15 LR N 19 2002 PROGETTO INTEGRATO DI INTERVENTO
ART. 18 DELLA LEGGE 12 07 1991. PROPONENTE GRASSETTO COSTRUZIONI SPA VIA
SICILIA N. 154 00187 ROMA. COMUNE CARAFFA DI CATANZARO CZ. PARERE MOTIVATO
DI VAS. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale ” e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 e successivo D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dip. “Ambiente e Territorio” alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l’ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione *del settore “Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio”*;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto *“Approvazione regolamento della procedura di Val. di Incidenza”*

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 *“Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”*;

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l’istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l’espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI”;

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 13/05/2014 prot. n. 1892, ai sensi dell’art. 25 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., il Comune di Caraffa di Catanzaro in qualità di Autorità Procedente, ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in merito al Piano attuativo per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

CHE a seguito dell’espletamento della fase delle consultazioni, la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 15/11/2017, ha espresso parere motivato di valutazione ambientale strategica;

CHE con D.D.G. n. 13323 del 30/11/2017 veniva emesso parere motivato di VAS per come valutato nel parere espresso dalla STV nella seduta del 15/11/2017;

RILEVATO che:

- il Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. 74437/Siar del 28/02/2018, sulla scorta del parere espresso dalla STV facente parte del DDG n. 13323 del 30/11/2017, ha richiesto al Comune di Caraffa di Catanzaro, in qualità di Autorità procedente, di chiarire ...“quali azioni intenda attivare per scongiurare le criticità ambientali rilevate nel detto parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e proporre una diversa soluzione localizzativa”;

- il Comune di Caraffa di Catanzaro, con nota prot. n. 1196 del 23/03/18, corredata da Relazione Tecnica, ha riscontrato la suddetta nota di richiesta chiarimenti, ha comunicato di non ritenere necessario proporre una diversa soluzione localizzativa;

- Tali elementi sono stati trasmessi al Dipartimento Ambiente che li ha inoltrati alla STV per la disamina in raffronto al giudizio di VAS espresso;

- la STV, preso atto della mancata individuazione di alternative localizzative, in data 07/05/2018 ha espresso parere di non compatibilità ambientale del “Piano attuativo per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata da realizzare nel Comune di Caraffa di Catanzaro (CZ)”.

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 26 del Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., all’espressione del parere motivato di VAS facendo proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per quanto sopra descritto, di esprimere parere di non compatibilità ambientale in merito al “Piano attuativo per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata - presentato dal Comune di Caraffa di Catanzaro” – in qualità di Autorità procedente – per conto della società GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A., per come riportato nel parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 07/05/2018 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale).

- Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Caraffa (CZ), alla GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.A. via Sicilia n. 154 – 00187 Roma, alla provincia di Catanzaro, ed all’ARPACal.
- Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Dirigente
EPIFANIO SALVATORE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS - VIA - AIA - VI

Prot. n° 164348 / SIAR

031 11 MAG. 2018

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
SEDE

SEDUTA DEL 07/05/2018

Oggetto: Accordo di programma art. 34 decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 15 legge regionale 19/2002 e ss.mm.ii. – Progetto integrato di intervento art. 18 legge 12/07/1991, n. 203 - Piano integrato prot. CER n. 371/193 Ministero delle Infrastrutture – Rilocalizzazione intervento art. 11 e 12 legge 30/04/1999 n. 136. **Programma integrato di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata, libera e per studenti.** Proponente: **Grassetto Costruzioni spa** Autorità procedente: **Comune di Caraffa di Catanzaro.** Relazione Tecnica sul parere Vas. Riscontro.

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. n. 74437/Siar del 28/02/2018, il Presidente della Giunta Regionale ha richiesto chiarimenti su quali azioni il Comune di Caraffa, in qualità di Autorità procedente della procedura indicata in oggetto, intendesse attivare per scongiurare le criticità ambientali rilevate nel parere motivato di Vas;
- Con nota prot. n. 1196 del 23/03/18, corredata da Relazione Tecnica, il Comune ha riscontrato di non ritenere necessario proporre una diversa soluzione localizzativa perché insussistenti le criticità ambientali rilevate nel parere Vas che, tra l'altro, viene considerato "non negativo né limitante";
- Tali elementi sono stati trasmessi per le vie brevi al Dipartimento che li ha inoltrati alla STV per la disamina in raffronto al giudizio di Vas espresso.

Con la presente relazione si intende vagliare le ragioni tecniche espresse dal Comune, occorrendo tuttavia precisare anche taluni aspetti giuridico-amministrativi in ordine alla efficacia del parere motivato di VAS contenuto nel D.d.G. n. 13323/2017.

In particolare, deve smentirsi l'affermazione espressa dal Comune di Caraffa nella nota prot. 1196/2018 per cui il parere di Vas non sarebbe vincolante, in quanto è obbligo del Proponente impegnarsi a garantire che nelle scelte di Piano siano rispettati i principi di sostenibilità ambientale, dando conto delle modalità con cui è stato concepito il Piano/Programma al fine di consentire un eventuale riorientamento delle scelte nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati. E difatti, ai sensi dell'art. 17 "Informazione sulla decisione" del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. le considerazioni ambientali devono essere integrate nel Piano/Programma, esplicitando le ragioni delle scelte effettuate rispetto alle diverse alternative considerate e le modalità con cui si è proceduto ad un eventuale riorientamento delle scelte.

Ed esattamente, nel caso in questione il parere di VAS ha espresso la necessità di individuare alternative localizzative al fine di contemperare le ragioni dell'intervento con la sostenibilità ambientale; e tale avvertenza non può considerarsi fine a se stessa non avendo indicato "quale area sarebbe maggiormente idonea", come dichiarato dal Comune di Caraffa, atteso che nel Rapporto Ambientale non erano stati segnalati scenari alternativi, se non "l'opzione zero", ovvero la possibilità di non realizzare affatto il piano.

Del tutto infondato il rilievo per cui la valutazione resa sia totalmente discrezionale in assenza di un riferimento quale la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile: il principio dello sviluppo sostenibile è sancito a livello generale dall'art. 3 *quater* D.Lgs n. 152/06 e si basa sulla considerazione

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Da ciò discende che qualsiasi attività umana deve essere orientata nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità. In tal senso nel parere VAS emerge con obiettività la non idoneità della scelta localizzativa del Piano in questione proprio in relazione all'impiego di risorse non rinnovabili e dei fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio.

E così esplicitamente nel parere si afferma: “La valutazione del Rapporto Ambientale e di tutta la documentazione trasmessa dal proponente rileva l'esistenza di effetti significativi negativi sull'ambiente (compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei), in termini di biodiversità, incremento di popolazione, rischio per la salute umana, suolo (consumo di), fattori climatici e microclima, patrimonio culturale (stante la vocazione agricola della zona di intervento), paesaggio e interrelazione tra i fattori anzidetti. Inoltre, il giudizio di compatibilità di tali effetti ambientali e delle risposte ambientali assume una connotazione globalmente negativa, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio, in base alle sue caratteristiche, alle sue potenzialità e alla sua soglia di adattamento alle trasformazioni, come ad esempio l'incremento del numero di abitanti previsti nel bacino o l'estensione fisica dell'insediamento. Risulta infatti molto difficile garantire livelli elevati di qualità della vita nell'insediamento di un elevato numero di abitanti (1037 ab.), in una zona lontana dal centro abitato e avulsa da un contesto residenziale; anche se il piano garantisce il rispetto dei normali standard urbanistici, non vi è altrettanta garanzia di un livello accettabile di qualità abitativa. Inoltre, altro elemento a sfavore dell'attuale scelta localizzativa dell'insediamento è che lo stesso è praticamente adiacente per il 60% del suo perimetro (quindi più della metà delle aree confinanti) ad una zona già da tempo stabilizzata ed edificata, industriale dove esistono attività, che sia dal punto di vista urbanistico che ambientale, le norme di programmazione del buon costruire ne sconsigliano la coesistenza.OMISSIS.. Secondo i principi di sostenibilità ambientale, la sussistenza di due zone omogenee, produttiva e residenziale di progetto, nell'ambito di una programmazione generale, sono da ritenersi difficilmente compatibili per vicinanza, sia per le diverse attività antropiche che si sviluppano all'interno, sia per le sicure interazioni negative che si producono (vedi ad esempio per la tipologia di traffico veicolare che le stesse sottendono, traffico leggero per la residenzialità e pesante per le zone produttive, per la tipologia di trattamento dei reflui e per la necessità di considerevoli quantitativi di acqua potabile che l'insediamento consumerà. Pertanto, sotto l'aspetto ambientale esistono impatti rispetto ai quali le mitigazioni proposte non sono idonee e con effetti di scarsa sostenibilità ai fini della qualità di vita e della salute della popolazione che verrà insediata”.

Ebbene rispetto a tale imprescindibili obiettivi il Comune non ha elaborato alcun argomento utile ed opportuno.

Ciò debitamente chiarito in ordine alla *ratio* ed alla finalità del parere emesso, emerge come esso non possa affatto qualificarsi come “favorevole” in ragione delle numerose negatività ambientali riscontrate rispetto alla scelta localizzativa di un peculiare tipo di insediamento, aspetti questi peraltro non controdedotti e comunque non superati dalle osservazioni del Comune per come si chiarirà nel prosieguo.

1. Parametri Edilizi e Urbanistici.

In ordine all'osservazione per cui il PINT rispetti scrupolosamente i volumi edilizi del precedente Accordo di Programma (2007), deve evidenziarsi che tale puntualizzazione nulla sposta in termini di valutazione ambientale, poiché proprio l'aspetto localizzativo risulta variato rispetto al precedente accordo di programma (non sottoposto a VAS).

2. Procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il Comune asserisce che siano state fatte indebite e reiterate richieste documentali. Deve precisarsi che il Dipartimento Politiche dell'Ambiente – Ufficio VAS ha richiesto integrazioni documentali necessarie ai fini dell'avvio della procedura e della pubblicazione del Rapporto Ambientale (nota prot. SIAR n. 237688 del 22 luglio 2014). Successivamente l'unica istanza di documentazione tecnico - amministrativa integrativa, necessaria per l'espressione del Parere motivato da parte della STV, è stata avanzata con nota prot. n. 141918/SIAR del 3/05/2016; le ulteriori richieste costituiscono solleciti per il perfezionamento delle integrazioni parziali ed incongruenti trasmesse dal Comune, ovvero chiarimenti/precisazioni resi necessari a causa di atti contraddittori ed incompleti (ad esempio in ordine

all'esistenza o meno degli usi civici, al numero incerto degli alloggi, variato con Delibera di Consiglio Comunale datata 25.2.2017 adottata nel corso della procedura valutativa del Programma da parte della STV).

Altre istanze documentali sono state avanzate dal Settore Urbanistica (nella specie quelle emerse in seno alla riunione del 17/10/2016 proposta opportunamente dalla STV).

3. Osservazioni in merito al parere VAS: Verifica di coerenza urbanistica e ambientale.

Nella Relazione Tecnica presentata il Comune afferma, in prima battuta, che l'intervento proposto è ubicato su un'area la cui destinazione urbanistica prevista dal vigente Programma di Fabbricazione era D1 "*Espansione artigianale e industriale a carattere artigianale*". Riferisce ancora che l'area è stata urbanizzata per circa il 60% "*ad esclusione di alcune proprietà (tra le quali quelle oggetto del Progetto integrato) che, con l'entrata in vigore delle linee guida regionali della Legge 19/2002, sono state declassate ad agricole*". Fermo e condivisibile questo assunto in virtù sia dell'applicazione dell'art. 65 della LUR, sia per l'adozione del PSA, che determina l'applicazione delle misure di salvaguardia, si rileva che nella stessa pagina 8 della menzionata Relazione contestualmente si afferma "*l'area su cui insiste il Progetto Integrato non ha affatto destinazione agricola*".

Ora, esattamente la condizione che l'area avente originaria destinazione industriale sia stata attuata solo in parte determina l'effetto che la parte inattuata (dichiarata essere proprio quella oggetto del Piano) abbia connotazione agricola, prescindendo da tali aspetti prettamente urbanistici, ciò che rileva sono i risvolti che dalla destinazione conseguono in ordine agli impatti ambientali. Nel caso che ci occupa derivano specificamente dalla promiscuità legata all'insediamento di un contesto residenziale in area che attualmente ha una potenzialità agricola e che si pone a ridosso di un agglomerato industriale come già ampiamente indicato nel Parere VAS.

Ancora contraddittorio rispetto alla localizzazione proposta è l'assunto riportato a pag. 9 della Relazione ove si afferma che "*un PINT può intervenire in aree ove non vi sia più interesse a collocare attività produttive, in modo così da ricucire gli spazi abbandonati con aree verdi, rivisitando le urbanizzazioni e i servizi in genere*". Infatti, nel richiamare quanto già indicato nel parere VAS in relazione alle alla finalità del PINT, ovvero che "*L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale*", si sottolinea che nel PTCP per tale area è prevista la possibilità di insediarvi servizi avanzati, di terziario direzionale e/o commercio a scala regionale (come riportato dallo stesso Comune di Caraffa nella Relazione *de qua* a pag. 8), dimostrazione che vi è la chiara intenzione di mantenere e rafforzare una connotazione produttiva in quell'area che, dunque, può definirsi tutt'altro che abbandonata.

Ciò rafforza le osservazioni contenute in parere in ordine al fatto che il Piano sottoposto a valutazione, prevedendo un intervento di sviluppo residenziale in un'area distante dagli agglomerati urbani già insediati ed avente destinazione e vocazione differenti, non è conforme alla ratio normativa per cui i Programmi integrati di intervento *ex art. 16 L. 179/92* hanno come obiettivo generale la riqualificazione urbana ed ambientale di zone della città aventi dimensione e collocazione tale da poter incidere positivamente sulla riorganizzazione urbana, attraverso trasformazioni realizzate da diversi operatori, e concernenti una pluralità di funzioni e di tipi di intervento. E del resto **la scheda ministeriale n. 371/193 oggetto dell'Accordo Quadro reca quale obiettivo del Pint in esame esattamente il recupero di aree dismesse o degradate pari al 100% dell'intervento.**

4. Effetti del PINT sull'ambiente.

Si sostiene che la realizzazione del PINT comporta una riduzione dell'uso del suolo rispetto alle previsioni degli altri Piani. Tuttavia i calcoli proposti circa la superficie impermeabilizzata riportano dati di cui non è dato comprendere l'origine e la fondatezza, nonché se essi contemplino solo l'area di sedime dei fabbricati ovvero anche la viabilità. In ogni caso, si fa presente che nella Tabella riportata nella Relazione tecnica descrittiva - Tav. 1 del progetto sottoposto a VAS (allegata alla presente per opportuno confronto) sono riportati dati diversi.

Sul rilievo che erroneamente l'area sarebbe stata dichiarata "*particolare e pregiato habitat (quale quelli di Rete Natura 2000)*", si fa presente che nel parere di Vas, invece e correttamente, si fa riferimento alla Rete Ecologica Regionale.

Infatti la Rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione



Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. A tal proposito nel Parere VAS si dà conto che l'area di intervento non ricade all'interno di alcun sito di Rete Natura 2000, bensì che vengono interessati alcuni elementi della Rete Ecologica Regionale (di cui la rete Natura 2000 fa parte unitamente a Parchi riserve, oasi di protezione e aree marine protette). La Rete Ecologica Regionale è di fatto una vera e propria infrastruttura ambientale "materiale ed immateriale" distribuita su tutto il territorio regionale che comprende, altresì, i corridoi ecologici, veri e propri elementi di connessione.

I corsi d'acqua superficiali rappresentano i corridoi ecologici per eccellenza (blue ways) in quanto, attraversando una molteplicità di paesaggi (dall'alta montagna al mare e attraversando boschi, valli, pianure, città), garantiscono la continuità della biodiversità attraverso i diversi gradienti topografici di un territorio e sono essi stessi caratterizzati da un'elevata biodiversità sia per la loro elevata diversità in varietà di habitat e specie, che per la funzione che tali habitat svolgono al loro interno e con gli ambienti circostanti.

La prima ossatura della Rete è stata delineata nella DGR 759 del 30.09.2003 e successivamente il **Tomo II del QTRP - Visione strategica- individua tra i principali corsi d'acqua regionali che costituiscono la rete ecologico - ambientale della Calabria proprio il bacino del Corace.**

Si precisa, altresì, che la presenza di tali importanti (riconosciuti) caratteri di pregio ecologico sono esattamente le ragioni che hanno determinato la scelta contemplata nel PTCP di valorizzare detto areale mediante la realizzazione di un Parco fluviale.

Ed infatti il PTCP prevede sia per la valenza ambientale e storico culturale della Valle del Corace, sia a compensazione della forte espansione edilizia in fase di insediamento nell'area, la nascita di un parco fluviale attrezzato, quale imprescindibile corridoio ecologico tra il sistema costiero ionico e l'entroterra silano. Per l'Area dell'Istmo l'ipotesi di assetto territoriale di area vasta proposto dal Piano Strategico di Catanzaro prevede, oltre al "polo Germaneto" come rilevante area attrezzata per i servizi e la direzionalità, una serie di aree attrezzate per attività produttive, commerciali all'ingrosso e di stoccaggio, lungo le direttrici segnate dalle infrastrutture viarie e ferroviarie primarie e di servizio: **ecco perché la previsione di un rilevante insediamento abitativo in tale territorio mal si concilia con le caratteristiche (attuali e potenziali) dell'area.**

Per quel che concerne le opere di mitigazione riportate nella Relazione tecnica, si evidenzia che l'indicazione di 2000 alberi, distinti in 1300 nelle zone pubbliche e 700 in quelle di pertinenza dei privati, con relativo valore medio di assorbimento di CO₂, non è affatto contemplata né nel Rapporto Ambientale sottoposto a VAS, né negli elaborati grafici di progetto o nel fotorendering. Nel predetto Rapporto ci si limitava ad indicare come obiettivi del PINT il "recupero alberi di olivo a seguito intervento e loro piantumazione nelle aree a verde pubblico" (cfr. pag. 42 RA e pag. 153 "Piantumazione alberi di olivo. Riposizionamento delle piante"), dicitura che lascia intendere che per la realizzazione dell'edificato occorre estirpare le piante d'olivo. Eguale considerazione di "posteriorità" rispetto alla valutazione in ordine alla capacità delle essenze vegetali da impiantare di assorbire l'anidride carbonica e le polveri sottili, elementi numerici in ogni caso non comprovati da alcun dato scientifico: basti pensare che la capacità di cattura delle polveri (PM10, PM2,5, particelle sospese, fumo, aerosol) dipende da alcune caratteristiche specie-specifiche quali la micromorfologia della superficie fogliare (presenza di peli, cere, rugosità, etc.), la superficie fogliare totale e la complessità della morfologia fogliare. In linea generale, gli alberi sono più efficienti nella cattura rispetto agli arbusti, e tra questi le conifere sono più efficaci delle latifoglie avendo una maggiore superficie fogliare ed una fillotassi e morfologia della chioma più complessa e articolata. Le piante di olivo, proprio perché dotate di foglie lisce e strette, non hanno le capacità asserite dal Comune (si veda, a titolo esemplificativo circa le specie vegetali che detengono capacità *de qua* <http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MANUALE1292015.pdf>).

Ma pur volendo ammettere che le misure di mitigazione richiamate in questa sede (peraltro tutte previste dalla vigente normativa, ossia raccolta differenziata, risparmio energetico, isolamento termico, ecc. ...) siano idonee e sufficienti a limitare taluni impatti ambientali relativi alla realizzazione del Piano, ciò non supera la problematica di globale non compatibilità del progetto rispetto al contesto territoriale generale.

Tale incompatibilità, si ribadisce, è strettamente connessa all'incidenza del carico antropico, all'aumento del traffico veicolare (in considerazione di quello già presente, anche di grosse dimensioni per via della zona industriale), all'inevitabile ampliamento delle reti infrastrutturali dei servizi idrico, elettrico, telecomunicazioni, alla riduzione o addirittura perdita delle funzioni del suolo, al possibile peggioramento della qualità della vita, impedimenti questi non affrontati dal

Comune nella relazione di riscontro al parere VAS espresso.


5. Mancata individuazione delle alternative possibili.

Che le alternative localizzative siano già state valutate (e ritenute peggiorative) dal Comune è asserzione non comprovata e priva di pregio, anche perché nel Rapporto Ambientale presentato ai fini della VAS l'unica soluzione alternativa proposta è quella di non realizzare il Piano.







Tutto ciò visto, premesso e valutato:

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

Richiamato il proprio parere ai soli fini della VAS, prot. SIAR n. 361936 del 20.11.2017, preso atto della nota n. 1196 del 23/03/18, corredata da Relazione Tecnica nella quale il Comune conferma la scelta localizzativa, senza individuare una diversa soluzione, prende atto della mancata individuazione di alternative possibili e ribadisce la non compatibilità ambientale del Progetto integrato di intervento art. 18 legge 12/07/1991, n. 203 - Piano integrato prot. CER n. 371/193 Ministero delle Infrastrutture.



LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE

1	Presidente Arch.	<i>Orsola R. REILLO</i>	
2	Vice-Presidente Ing.	<i>Salvatore EPIFANIO</i>	
3	Ing.	<i>Luciano MATRAGRANO</i>	
4	Ing.	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	
5	Ing.	<i>Antonino DEMASI</i>	
6	Dott.ssa	<i>Rossella DEFINA</i>	
7	Dott.	<i>Salvatore SCALISE</i>	
8	Dott.	<i>Nicola CASERTA</i>	
9	Dott.ssa	<i>Deborah CIMELLARO</i>	
10	Geom.	<i>Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A.CAL).</i>	
11	Ing.	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	
12	Dott.	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	
13	Dott.	<i>Saverio CURCIO</i>	
14	Ing.	<i>Vincenzo BARONE</i>	